

alcuna specie di elezione popolare nei giudici di commercio, a meno che i giudici i quali saranno in qualunque modo eletti vengano dal Re confermati; e volentoso consento nella proposta del deputato Pinelli, che si presenti al Re una terna sulla quale possa fare la scelta di quel tale che stimerà il più atto ad esercitare sì grave ufficio.

Ora soggiungerò alcune parole relativamente al metodo che credetti doversi seguire nella discussione della proposta ministeriale, quand'anche vi sia contrapposto un altro progetto di legge.

L'onorevole deputato Sineo disse che discutendosi la legge ministeriale negli uffici e nel seno della Commissione, la Camera ha espresso il suo voto.

Io contesto simile principio. La legge vuole che le proposte del Ministero siano discusse non solo in seno delle Commissioni, ma in tornata pubblica della Camera. Quando adunque la discussione s'intavola davanti alla Camera la cosa è ancora intera, nè si può dire che la Camera abbia già adottato l'opinione della Commissione.

La Commissione non presentò che un semplice progetto, come è un semplice progetto quello emanato dal Ministero. La Camera perciò ritiene libera e piena la sua facoltà di adottare l'uno o l'altro dei due progetti senza che possa tenersi vincolata dalla discussione, che fatta siasi negli uffici e nel seno della Commissione.

Non vale adunque questa ragione per far sì che il progetto del Ministero sia intieramente scartato, quando l'iniziativa della nuova legge procede da lui, e vorrei almeno la lettura da un canto del progetto ministeriale, dall'altro di quello della Commissione.

Io mi credo in dovere di protestare qui di passata che non ho mossa un'opposizione così assoluta, quale mi fu messa in bocca dal deputato Pescatore, quasi che io volessi far trionfare ad ogni modo il progetto ministeriale, quantunque comparisse decisamente più utile quello della Commissione, ed il Re non volesse consentire all'elezione dei giudici di commercio fatta dalla generale adunanza dei commercianti, ancorchè siffatto metodo fosse per riuscire più utile di quello proposto dal Ministero.

Il Ministero addusse ragioni vevoli a stabilire come sia più regolare e più conveniente nell'interesse generale del commercio che l'elezione dei giudici si faccia, non di tutti i negozianti che si trovano descritti nelle liste elettorali, ma solo di quei negozianti che sieno dal tribunale del commercio dichiarati notabili, sia in ragione della loro capacità, sia in ragione dell'importanza dei loro stabilimenti di commercio, sia in ragione della loro moralità, del loro credito. Il Ministero adunque non intese e non intende di far prevalere all'utile generale la prerogativa reale, ma vuole piuttosto che la prerogativa reale venga esercitata nel vero interesse del commercio, e quindi sta fermo nella sua proposta, che quando un progetto di legge emana dal Ministero, ancorchè vi sia contrapposto un altro progetto della Commissione, si debbano nella discussione leggere tuttavia gli articoli del progetto ministeriale, accoppiandone la lettura con quello della Commissione.

CABELLA, relatore. Cominciando dall'ultima osservazione del ministro guardasigilli, osservo che per la chiarezza della discussione è necessario che essa si apra sopra un testo.

Bisogna perciò scegliere uno dei due progetti perchè serva di testo alla discussione.

Se la discussione fosse costretta a vagare ora sull'uno ora sull'altro, sarebbe difficile formulare poi il voto della Camera.

L'uso è invalso che il progetto della Commissione abbia la preferenza, e mi pare cosa ragionevole; ciò non toglie però che il Ministero possa, mentre si discute il progetto della Commissione, sostenere il suo; ed anzi i due progetti sono stampati a posta l'uno a fronte dell'altro perchè la Camera possa fra essi scegliere quello che a lei pare migliore.

La discussione aperta sull'articolo 3 del progetto della Commissione verte sopra una questione di massima, se cioè si debba attribuire il diritto elettorale a tutti i commercianti iscritti nelle liste politiche, oppure soltanto ai commercianti che il Ministero chiama notabili.

Niente importa che questa questione si apra piuttosto sul progetto ministeriale che su quello della Commissione.

Non so adunque spiegarmi il perchè si desideri dal Ministero che si deroghi all'uso finora adottato. Perchè, anche scegliendo per testo della discussione il progetto ministeriale, la questione che si agita sarebbe sempre la stessa, e condurrebbe sempre al medesimo voto.

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Parmi che debba avere la preferenza il testo del progetto ministeriale.

Se il progetto di legge in questione fosse emanato dall'iniziativa della Commissione, il Ministero seguendone la discussione avrebbe proceduto per via di emendamenti sul medesimo; così anche la Commissione dovrebbe procedere per via di emendamenti discutendo il ministeriale progetto; tuttavia questo non toglie che la Camera, se lo crede, continui la incominciata discussione sul testo della Commissione.

CABELLA, relatore. Venendo ora all'incidente che si è elevato in mezzo alla discussione, io non entrerò ad esaminare se la nomina dei giudici entri nel numero delle reali prerogative. È questione inutile affatto, perchè la Commissione ha, come vedremo, prevenuto il dubbio.

Il progetto del Ministero poteva benissimo parere in qualche modo lesivo della prerogativa reale, perchè in esso la nomina dei giudici era data assolutamente agli elettori, e l'approvazione di questa nomina era data al guardasigilli senza bisogno di decreto reale.

La Commissione ha veduto che un tal progetto poteva incontrare un ostacolo nelle disposizioni dello Statuto; e vi ha rimediato in modo che pare che possa conciliare tutte le opinioni.

Nell'articolo 13 del suo progetto la Commissione ha stabilito che l'approvazione o l'annullamento delle elezioni si farà per decreto reale.

Con ciò è senza dubbio messa in salvo la prerogativa della Corona, sia che si limiti all'istituzione dei giudici, sia che si estenda anche alla loro nomina. Approvando le elezioni, essa viene ad esercitare entrambi questi diritti: poichè la nomina e l'istituzione dei giudici sta nel decreto reale che ne approva l'elezione.

Parmi perciò inutile perfettamente l'intrattenersi d'una questione incidente, che la Commissione ha eliminata coll'articolo 13 del suo progetto.

Vengo dopo ciò a parlare dell'emendamento del deputato Pinelli, che io non potrei adottare. Egli vorrebbe che invece dell'elezione diretta dei giudici si desse ai negozianti la sola facoltà di presentare una terna di persone, fra le quali il Re dovesse scegliere i giudici.

Dirò fra poco quali sarebbero gl'inconvenienti di questo sistema. Per ora considero la proposta sotto il rapporto in cui venne presentata dall'onorevole preopinante, cioè nello scopo di salvare la prerogativa della Corona.

Non è punto necessario, a mio credere, ridurre l'ufficio